Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 26 novembre 2007

recante modifica della decisione 2005/446/CE che fissa la scadenza per l'impegno dei fondi del 9º Fondo europeo di sviluppo (FES)

(2007/792/CE)

(GU L 320 del 6.12.2007, pag. 31)

Rettificata da:

►C1 Rettifica, GU L 43 del 19.2.2008, pag. 40 (2007/792/CE)
►C2 Rettifica, GU L 352 del 31.12.2008, pag. 63 (2007/792/CE)

▼B

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 26 novembre 2007

recante modifica della decisione 2005/446/CE che fissa la scadenza per l'impegno dei fondi del 9º Fondo europeo di sviluppo (FES)

(2007/792/CE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la proposta della Commissione,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ([1]) e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 ([2]) (di seguito «accordo di partenariato ACP-CE»),

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («decisione sull'associazione d'oltremare») ([3]), in particolare l'articolo 33 *bis*,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato ACP-CE ([4]) (di seguito «accordo interno sul 9º FES»), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE ([5]) (di seguito «accordo interno sul 10º FES»),

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2005/446/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 30 maggio 2005 ([6]), fissa al 31 dicembre 2007 la data oltre la quale i fondi del 9º Fondo europeo di sviluppo (di seguito «FES») gestiti dalla Commissione, i contributi in conto interessi gestiti dalla Banca europea per gli investimenti (di seguito «BEI») e le entrate provenienti dagli interessi su tali stanziamenti non saranno più impegnati.

(2) Al punto 4 dell'allegato I *ter* ([7]) (Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013) dell'accordo di partenariato ACP-CE viene introdotta un'eccezione alla regola generale per quanto ri-

([1]) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
([2]) GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27.
([3]) GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2007/249/CE (GU L 109 del 26.4.2007, pag. 33).
([4]) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.
([5]) GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.
([6]) GU L 156 del 18.6.2005, pag. 19.
([7]) Allegato I *ter* contenuto nell'allegato della decisione n. 1/2006 del Consiglio dei ministri ACP-CE (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 22).

▼B

guarda le rimanenze e gli importi disimpegnati in data successiva al 31 dicembre 2007 ricavati dal sistema volto alla stabilizzazione dei proventi delle esportazioni di prodotti agricoli di base (STABEX) a titolo dei FES anteriori al 9º FES, nonché per le rimanenze e i rimborsi degli importi destinati al finanziamento del Fondo investimenti, esclusi i relativi contributi in conto interessi.

(3) Lo stesso punto stabilisce inoltre che si potranno ancora impegnare fondi dopo il 31 dicembre 2007 per assicurare la capacità operativa dell'amministrazione dell'UE e per sostenere i costi di progetti in corso fino all'entrata in vigore del 10º FES.

(4) L'entrata in vigore del 10º FES può essere rinviata a una data successiva al 1º gennaio 2008.

(5) Occorre armonizzare le disposizioni della decisione 2005/446/CE e del punto 4 dell'allegato I *ter* dell'accordo di partenariato ACP-CE.

(6) Per causa di forza maggiore, la definizione dei progetti e dei programmi finanziati con le dotazioni finanziarie disponibili a titolo del 9º FES dopo la decisione C(2007) 3856 della Commissione, del 16 agosto 2007, relativa alla riassegnazione delle dotazioni in seguito alla revisione intermedia è stata rinviata di sei mesi nei paesi e territori d'oltremare (di seguito «PTOM») francesi della regione del Pacifico ai quali si applica la parte quarta del trattato,

DECIDONO:

Articolo unico

Gli articoli 1 e 2 della decisione 2005/446/CE sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

1. La data oltre la quale i fondi del 9º FES gestiti dalla Commissione non saranno più impegnati è fissata al 31 dicembre 2007, fatta eccezione per le rimanenze e gli importi disimpegnati ricavati dal sistema volto alla stabilizzazione dei proventi delle esportazioni di prodotti agricoli di base (STABEX) a titolo dei FES anteriori al 9º FES e per le rimanenze delle dotazioni del 9º FES destinate a finanziare le iniziative previste dai documenti unici di programmazione dei PTOM francesi della regione del Pacifico. Tale data potrebbe, se necessario, essere rivista.

2. Le rimanenze e gli importi disimpegnati dopo il 31 dicembre 2007 ricavati dal sistema volto alla stabilizzazione dei proventi delle esportazioni di prodotti agricoli di base (STABEX) a titolo dei FES anteriori al 9º FES sono trasferiti al 10º FES e vengono assegnati al rispettivo programma indicativo degli Stati ACP e PTOM interessati. La data oltre la quale i fondi del 9º FES gestiti dalla Commissione destinati a finanziare le iniziative previste dai documenti unici di programmazione dei PTOM francesi della regione del Pacifico non saranno più impegnati è fissata al 30 giugno 2008.

3. Se l'entrata in vigore del 10º FES avrà luogo dopo il 31 dicembre 2007, le rimanenze del 9º FES o dei FES anteriori e gli importi disimpegnati di progetti a titolo di detti FES potranno essere impegnati nel periodo tra il 31 dicembre 2007 e l'entrata in vigore del 10º FES, nel qual caso saranno utilizzati esclusivamente per assicurare la capacità operativa dell'amministrazione dell'UE e per sostenere i costi di progetti in corso fino all'entrata in vigore del 10º FES.

4. Conformemente all'articolo 9 dell'accordo interno sul 9º FES, le entrate provenienti dagli interessi sugli stanziamenti del FES sono uti-

▼B

lizzate per coprire i costi connessi alla gestione delle risorse del 9º FES fino all'entrata in vigore del 10º FES, mentre dopo tale data sono riservate per le spese di sostegno associate al FES, come previsto dall'articolo 6 dell'accordo interno sul 10º FES.

Articolo 2

1. La data oltre la quale i contributi in conto interessi gestiti dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) non saranno più impegnati è fissata al 31 dicembre 2007 o alla data di entrata in vigore del 10º FES, qualora quest'ultima sia successiva. ►C2 ——————— ◄

2. Le rimanenze e i rimborsi degli importi destinati al finanziamento del Fondo investimenti gestiti dalla BEI, esclusi i relativi contributi in conto interessi, sono trasferiti al 10º FES e rimangono assegnati al Fondo investimenti.»